COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

19.

SEDUTA DI VENERDÌ 19 DICEMBRE 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIAGGI

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

STORCHI ed altri: Norme per il trattamento degli istruttori e per gli attestati di qualifica dei centri di addestramento professionale (1762) 184

PRESIDENTE . . 184, 185, 188, 190, 191, 192

ALINI 191

ANSELMI TINA 191

BOFFARDI INES 188, 192

BRUNI 187

CAMBA 191

GITTI 187, 191

GRAMEGNA 191, 192

MANCINI VINCENZO, *Relatore* . . . 184, 189

PAZZAGLIA 185

PISICCHIO 187, 191, 192

POLOTTI 186, 191

TOROS, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 188, 191, 192

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

BENOCCI ed altri: Modificazione della legge 3 febbraio 1963, n. 77, avente per oggetto disposizioni in favore degli operai dipendenti da aziende industriali dell'edilizia e affini in materia di integrazione guadagni (699); BOIARDI ed altri: Modificazione alla legge 3 febbraio 1963, n. 77, relativa a disposizioni in favore degli operai dipendenti da aziende industriali dell'edilizia e affini in materia di integrazione guadagni (1499) 192

PRESIDENTE 192, 193, 194, 195

ALINI 193

GRAMEGNA 193

MANCINI VINCENZO 195

PISICCHIO, *Relatore* 192, 193, 194

POLOTTI 193, 194, 195

TOROS, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . 193, 194

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Aumento dell'addizionale al contributo per l'assicurazione contro le malattie, gestite dall'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, per il finanziamento dell'assistenza di malattia ai pensionati (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (2154) 195

PRESIDENTE 195

CAPONI 195

TOROS, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 195

Votazione segreta:

PRESIDENTE 196

La seduta comincia alle 9,50.

MANCINI VINCENZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge Storchi ed altri: Norme per il trattamento degli istruttori e per gli attestati di qualifica dei centri di addestramento professionale (1762).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Storchi, Bosco, Dall'Armellina, Tina Anselmi, Bersani, Ines Boffardi, Fracassi, Degan, Nucci, Nannini, Semeraro e Foschi: « Norme per il trattamento degli istruttori e per gli attestati di qualifica dei centri di addestramento professionale ».

L'onorevole Vincenzo Mancini ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Già nella seduta del 14 novembre 1969, quando, in sede referente, la nostra Commissione cominciò ad esaminare, anche se in forma assai sommaria, il provvedimento oggi all'ordine del giorno, ebbi a riferire agli onorevoli colleghi sulla portata del provvedimento stesso; credo, però, che debbano essere ampliati gli elementi e le notizie da me forniti, ora che la proposta stessa torna per l'esame in sede legislativa davanti alla Commissione.

Composta di due articoli, la proposta di legge mira a modificare la legge 2 aprile 1968, n. 424, per quel che specificamente riguarda il trattamento economico del personale insegnante che presta a tempo indeterminato la propria attività nei corsi di addestramento professionale di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264. La proposta di legge stabilisce, innanzitutto, che i termini fissati per la chiusura dei corsi e per la consegna al Ministero del resoconto relativo al corso stesso – resoconto didattico, tecnico ed economico – siano elevati, dai 10 giorni previsti dall'articolo 50 della citata legge n. 264, a 90 giorni, quindi con una aggiunta di altri 80 giorni; e questo proprio per offrire la possibilità che il corso stesso sia considerato ancora in atto oltre il termine strettamente richiesto per l'espletamento della attività più strettamente relativa all'insegnamento ed all'orario di insegnamento.

L'articolo 2 mira a completare la disciplina introdotta con l'articolo 5 della legge 2 aprile 1968, n. 424. Questa legge (della quale ci siamo occupati recentemente per la modifica relativa alla materia dell'avviamento al lavoro per gli apprendisti dell'artigianato) ha introdotto una disposizione con la quale si tendeva, in linea generale, a garantire, al personale insegnante dei corsi di addestramento, un trattamento economico che, tenuto conto della materia insegnata e del tipo di corso, non fosse inferiore al trattamento assicurato agli stessi insegnanti per i corsi gestiti dagli istituti privati di istruzione e di addestramento. Tale articolo 5 è l'esatta anticipazione di quanto è previsto in un progetto di legge di iniziativa governativa riguardante tutta la materia dell'istruzione professionale: cioè il disegno di legge n. 327, il cui articolo 16, così dispone: « Il trattamento economico del personale insegnante che presta a tempo indeterminato la propria attività nei corsi di cui alla presente legge non può essere inferiore, avuto riguardo alla materia dell'insegnamento e al tipo di corso, a quello previsto dai contratti collettivi per gli insegnanti di scuole gestite da istituti non statali di educazione e di istruzione ».

All'articolo 5 della legge 2 aprile 1968, n. 424, la proposta di legge al nostro esame mira ad aggiungere un comma, per porre a carico del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori l'onere relativo al trattamento economico spettante a questo personale, nella misura stabilita anno per anno, con decreto del ministro del lavoro, limitatamente agli istruttori impegnati presso attività formative finanziate dal Ministero per un minimo di sette mesi e con un orario di insegnamento non inferiore a 12 ore settimanali, per gli istruttori tecnici, e a 24 ore settimanali, ove si tratti di istruttori pratici o aiuto istruttori pratici.

Questa la portata della proposta di legge n. 1762. In relazione ad essa – e vorrei richiamare i colleghi sulla opportunità di limitare il nostro esame al proposito che mira a raggiungere la proposta di legge in esame – si apre tutta la discussione relativa alla necessità di una più organica disciplina dell'istruzione professionale. Già nel corso delle recenti discussioni sullo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro per il 1970 da più parti, e da me stesso, è stato sollevato questo problema, che anche negli anni scorsi aveva trovato rispondenza nel dibattito svoltosi in Commissione e in aula. La necessità di un ammodernamento, di una ristrutturazione, di una modifica radicale di tutta la disciplina riguardante l'istruzione professionale si impone.

Lo stesso ministro Donat-Cattin, nel corso della discussione svoltasi al Senato sullo statuto dei diritti dei lavoratori, ha posto l'accento su questo ordine di problemi, presentando l'emendamento con cui è stata modificata la legge 29 aprile 1949, n. 264, anche se limitatamente alla parte riguardante la disciplina del collocamento.

Però, noi, mentre concordiamo sulla necessità di una urgente modificazione della disciplina oggetto della proposta di legge in esame, ribadiamo l'assoluta inadeguatezza della più generale normativa in tema di formazione professionale, che risale a due leggi fondamentali – quella del 1949, che aveva come obiettivo il recupero dei disoccupati, e la legge del 1952 – leggi le quali, attraverso un'interpretazione estensiva, hanno dato la possibilità al Ministero del lavoro di istituire corsi per la formazione professionale dei lavoratori.

Ecco, dunque, che il proposito di una più ampia riforma non è compromesso, né è messo in discussione per il fatto che si ponga l'accento sulla situazione del personale attualmente utilizzato per i corsi di addestramento professionale. La disfunzione che caratterizza il settore è dovuta a due cause essenziali: mancanza di chiari indirizzi e mancanza di coordinamento; ma accanto ad esse si pone anche la carenza del personale insegnante. Per tale personale la somma di 25 miliardi di lire, attualmente a disposizione, è assolutamente inadeguata e certamente non rispondente alle necessità che lo sviluppo economico del paese presenta.

In attesa della modifica della disciplina fondamentale del settore, e mentre si pone l'accento sulla necessità di avere più fondi a disposizione perché possa essere finanziato un maggior numero di corsi, da parte nostra deve essere posta la massima cura per non scoraggiare l'impegno del personale insegnante che, anno per anno, si vede conferito un incarico precario, che non dà garanzia di occupazione per tutto l'anno scolastico e non assicura un trattamento economico adeguato. È stato individuato in circa 15 mila il numero dei lavoratori interessati: tanti sono coloro che prestano la loro attività come istruttori tecnici, pratici e aiuto istruttori pratici.

Ferma restando la necessità di una rapida e completa riforma di tutta la istruzione professionale, credo che, approvando la proposta di legge in esame, non si compia opera vana né si ponga in essere il solito provvedimento di carattere settoriale tale da compromettere fondamentali riforme. Sta a noi modificare la normativa generale, ma, nel frattempo, non dobbiamo disperdere il patrimonio umano di cui dobbiamo domani servirci per rispondere alle esigenze del mondo del lavoro. In sede di riforma dovremo stabilire anche una norma particolare che riguardi gli albi degli istruttori, così che essi siano in grado di offrire garanzie didattiche, pedagogiche e di preparazione specifica che li rendano idonei all'insegnamento. Ma in attesa di questa normativa, faremo opera saggia approvando la proposta di legge, che sancisce ciò che era già stato anticipato con la legge n. 424.

Con un'ulteriore modifica all'articolo 1 della proposta di legge in esame (il quale eleva il termine stabilito per la presentazione del resoconto didattico, tecnico ed economico dei corsi da 10 a 90 giorni) si potrebbe portare il termine da 90 a 120 giorni, offrendo a questo personale la garanzia di incarico a carattere annuale, non circoscritto ad un periodo limitato.

Prego gli onorevoli colleghi di limitare l'esame alla specifica portata del provvedimento, non perché debbano venire ignorati gli aspetti di carattere generale, ma perché credo che, su questo problema, ci si potrà tutti impegnare per attuare, in un successivo momento, quella nuova disciplina che è attesa dal mondo del lavoro e che è imposta dalla necessità di non disperdere i mezzi in una serie di provvedimenti episodici.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PAZZAGLIA. Non affronterò i grandi e gravi problemi che l'addestramento professionale pone, per limitarmi ad alcune osservazioni sul tema che è oggetto della proposta di legge. Se, infatti, dovessimo spostare la nostra attenzione sui problemi relativi all'addestramento professionale, la discussione in questa sede risulterebbe inadeguata, e dovremmo chiedere che del tema si interessi l'Assemblea. Quindi, appunto per limitarmi al tema posto, dovrò fare alcune considerazioni che mi portano ad esprimere un giudizio sfavorevole alla proposta di legge nel testo presentato dai colleghi che l'hanno redatta.

L'argomento di maggiore urgenza è quello relativo al trattamento economico e normativo del personale dei centri di addestramento professionale. Questo problema non viene assolutamente risolto dall'articolo 2 della proposta di legge che stiamo esaminando. Infatti, essa prevede soltanto che la spesa per il trattamento del personale, indicata nell'ar-

ticolo 5 della legge 2 aprile 1968, n. 424, debba essere fissata con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Attualmente, vi è il riferimento a una contrattazione collettiva che, in realtà, riguarda categorie e tipi di attività che non sono del tutto identiche a quelle di cui stiamo trattando. Di conseguenza, si sta verificando una situazione tanto più grave, se si considera che le retribuzioni di questo personale sono pagate da organizzazioni di lavoratori.

Il personale dei centri di addestramento professionale dovrebbe essere fra quelli meglio trattati, perché è retribuito da organizzazioni di lavoratori; invece è quello peggio retribuito nell'ambito dell'istruzione.

Il fatto che si verifichino questi casi, in questo ambiente e da parte di un tale tipo di datore di lavoro, sottolinea l'esigenza di non attendere neanche un momento per risolvere il problema. Ma non si risolve il problema stesso con il testo dell'articolo 2: esso si può risolvere soltanto attraverso l'emanazione di provvedimenti del ministro del lavoro che stabiliscano, in modo preciso, non soltanto la misura della retribuzione che è a carico del Fondo, ma anche, e chiaramente, quali retribuzioni spettino alle varie categorie addette all'istruzione professionale. Occorre, altresì, che il ministero sia in grado di esercitare, nei confronti degli enti gestori, un controllo idoneo ad assicurare che queste retribuzioni vengano aumentate.

È in tal senso che ho presentato un emendamento all'articolo 2: si tratta di un emendamento sostitutivo, che non pone limiti a seconda delle particolari categorie di questo personale, ma fa riferimento a tutti coloro che, comunque e per qualunque tempo impegnati, prestano il loro lavoro nei centri di addestramento.

Con questa opportuna modifica, la proposta di legge risponderebbe alle urgenti necessità sottolineate dal relatore, mentre nel testo attuale non risolverebbe, a mio avviso, alcun problema.

POLOTTI. Questa proposta di legge ripropone il problema di una riforma globale del settore dell'addestramento professionale, riforma la cui urgenza è stata riconosciuta dello stesso ministro del lavoro. Con la proposta di legge in esame, noi ci troviamo di fronte a un finanziamento parziale riguardante i lavoratori che prestano la loro attività nei centri di addestramento professionale.

Vorrei che si tenesse presente che si tratta di diversi sistemi di trattamento.

Vi sono, ad esempio, i sistemi di trattamento per gli istruttori dei centri di addestramento professionale adottati dagli enti nazionali (INAPLI, ENALC, INIASA): tali trattamenti, prevedono, oltre alle retribuzioni pagate con i rimborsi del Ministero, le integrazioni date a questi enti attraverso prelievi di fondi della cassa unica assegni familiari. Considero obbrobrioso questo prelievo di miliardi per destinarli agli enti sopra indicati, perché essi provvedano ad integrare le retribuzioni del loro personale.

Gli altri enti, invece, pagano gli stipendi dei loro dipendenti o solamente con il rimborso del Ministero o, in alcuni casi, al rimborso del Ministero aggiungono una loro aliquota.

Ma il problema sul quale debbo richiamare l'attenzione è che, mentre sono d'accordo con quanto dice il collega Pazzaglia sul fatto che si debba pagare a questi insegnanti la giusta retribuzione e si debba disporre di un idoneo corpo di insegnanti nei centri di addestramento, ho la preocupazione che a loro vantaggio si introduca gradualmente il principio della doppia occupazione: ciò significa non soltanto doppia retribuzione, ma anche doppia tredicesima, doppio pagamento di ferie, doppia pensione, doppi fondi di assistenza.

Non dimentichiamo che, ad esempio, gli istruttori tecnici provengono, in una infinità di casi, da aziende industriali, per cui si può verificare che l'insegnante teorico-pratico che presta la sua opera alla Pirelli o alla OM (e non cito a caso queste ditte) presti poi la sua opera nei corsi di addestramento professionale. Si tenga altresì presente che questi corsi non sono solo diurni ma sono anche serali. Tale situazione è molto diffusa; pertanto, mentre concordo sul principio che chi presta la sua opera soltanto per l'addestramento professionale abbia diritto alla giusta retribuzione, alla tredicesima mensilità e a un completo trattamento previdenziale, mi preoccupo di non estendere il sistema del doppio lavoro, che considero contrario al principio della piena occupazione. Noi legislatori non possiamo autorizzare o promuovere o incentivare il sistema del doppio lavoro.

Sono di conseguenza personalmente d'accordo con il collega Pazzaglia e con l'onorevole relatore quando si tratta di riconoscere i diritti che spettano a ogni lavoratore, come la tredicesima mensilità, le assicurazioni ecc., ma a condizione che questo lavoratore dedichi la sua opera esclusivamente alla attività dei centri di addestramento professionale,

sempre fermo restando il carattere transitorio del provvedimento.

Ritengo perciò indispensabile votare un ordine del giorno, con il quale si chiede un riesame totale di questo problema, che si pone con particolare urgenza, come risulta anche dalla mia diretta esperienza di Milano.

GITTI. Concordo con l'affermazione degli onorevoli colleghi che mi hanno preceduto, secondo cui questo provvedimento presenta un'importanza basilare per l'addestramento professionale. Debbo, però, far presente, in base alla mia esperienza del settore, che il provvedimento stesso deve essere modificato in qualche parte.

Esso va incontro alla situazione veramente precaria creatasi negli enti per l'addestramento professionale non statali. Infatti, con la legge 2 aprile 1968, n. 424, si è stabilito che agli istruttori debba essere corrisposta una certa retribuzione: il provvedimento in esame mira a dare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale uno strumento che consenta di porre gli enti privati in condizione di applicare la legge sopra citata, dato che gli aumenti sono rimasti a carico degli enti. È questo il motivo per il quale ritengo che il provvedimento meriti la nostra approvazione.

Mi permetto, però, di fare anch'io delle osservazioni. Concordo con l'affermazione che non possiamo regolare soltanto il trattamento degli istruttori: vi sono anche i direttori e gli impiegati amministrativi; e non possiamo non andare incontro anche a questi lavoratori.

Pertanto, a me pare che la prima cosa da farsi sia la modificazione del titolo in « Norme per il trattamento del personale del centro di addestramento professionale ». Naturalmente deve essere modificato anche, all'articolo 2, quanto ha riferimento alla limitazione di orario.

Un'ultima osservazione riguarda l'inclusione nel provvedimento dei centri residenziali in agricoltura, già operanti in Italia sulla base della analoga esperienza francese. Desidero avere assicurazioni da parte del rappresentante del Governo che anche questi centri siano compresi tra quelli contemplati dal provvedimento in esame.

PISICCHIO. È mia preocupazione che il provvedimento in esame sia celermente approvato per rispondere alle aspettative del personale dei centri di addestramento professionale. Desidero, altresì, chiedere all'onorevole rappresentante del Governo un impegno nei confronti del personale amministrativo. Infatti, se è vero quanto dice il collega Polotti, e cioè che si può verificare il caso di istruttori e di aiuto istruttori i quali abbiano una doppia attività, ciò non è altrettanto vero per quanto riguarda il personale amministrativo. È per questo che ho presentato un emendamento all'articolo 2, inteso ad estendere i benefici del provvedimento al personale direttivo ed amministrativo. Tenendo conto anche del numero, che non mi pare molto elevato, di questo personale, chiedo che la modifica sia approvata e la proposta di legge venga varata al più presto.

BRUNI. Premesso che faccio mie le preoccupazioni del collega Polotti per quel che riguarda l'articolo 2, per chiarire il giudizio del nostro gruppo, vorrei rilevare che riconosciamo il fondamento dell'affermazione del collega Vincenzo Mancini secondo cui il provvedimento di cui ci stiamo occupando non pregiudica l'insieme delle questioni connesse all'addestramento professionale. Siamo d'altronde convinti che il personale attualmente addetto all'istruzione professionale versa in una situazione precaria e ha bisogno di un trattamento migliore. A questo proposito faccio presente che non stanno certo meglio gli allievi di questi corsi professionali per quanto riguarda l'insegnamento.

Tuttavia, anche quando esaminiamo un provvedimento parziale, lo facciamo alla luce di princìpi che ci siamo dati, ci diamo e per i quali ci battiamo quotidianamente. Non è possibile, dunque, tacere che sussiste una separazione tra lavoro e sapere che l'istruzione professionale odierna perpetua, mettendo in condizioni di profonda inferiorità centinaia di migliaia di giovani.

A ciò va aggiunto il fatto che noi siamo assertori convinti della tesi per cui il settore dell'istruzione professionale dovrebbe essere demandato alle costituende regioni. Siamo a pochi mesi dalla istituzione delle regioni, e questo non può non farci guardare con un certo scetticismo i provvedimenti particolari che vengono messi in cantiere per il settore dell'istruzione professionale. Né ci rassicurano le affermazioni che il ministro Donat-Cattin ha fatto in questa sede, a conclusione del dibattito sul bilancio, perché, se, da una parte, si è affermata, in modo chiaro, l'intenzione di demandare alle regioni il complesso dell'istruzione professionale, dall'altra, però, si intende ancora far restare collegata al Ministero del lavoro l'istruzione professionale stessa, mentre riteniamo che

questo settore, con tutte le modifiche necessarie, debba riguardare la scuola, e cioè il Ministero della pubblica istruzione, e non quello del lavoro.

Fatte queste affermazioni, ribadiamo le nostre critiche a provvedimenti parziali che non risolvono mai alla radice i problemi; critiche che vogliono rappresentare uno stimolo alla presentazione di proposte nella direzione di una effettiva e organica riforma.

BOFFARDI INES. Ritengo che il provvedimento, pur nella sua incompletezza – riconosciamo tutti che esso sana soltanto una certa situazione, ma non provvede al problema nella sua globalità – debba essere approvato, per l'aspettativa che è viva negli istruttori, i quali non hanno una sicura continuità di lavoro e versano dunque in uno stato di incertezza.

Io mi permetto di esprimere il personale convincimento che, se fosse possibile, sarebbe bene accettare la proposta di includere anche i direttori e il personale amministrativo nel provvedimento. Sarebbe cosa veramente lodevole, anche perché non credo che essi siano molti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Darei ora la parola al rappresentante del Governo, e successivamente al relatore.

TOROS, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Nessuno, certo, pensa di risolvere il problema dell'addestramento professionale con la proposta di legge in esame. Il settore attraversa una situazione difficile. Per altro, se è vero che sono tanti i centri che non meritano di essere tutelati o mantenuti in vita, sono anche tanti i centri che assolvono bene al loro compito.

I dirigenti e gli istruttori di questi centri sono stati, se mi sono consentite le espressioni, dei pionieri e sono tuttora degli apostoli in questo campo, per l'impegno, per la passione, per la competenza da essi dimostrati. E questo riconoscimento viene proprio dato dalle richieste che le varie industrie rivolgono ai centri per avere i lavoratori che abbiano seguito i loro corsi. Però, non si può continuare a pretendere l'eroismo da questo personale.

Non si può dire che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale non attui un adeguato controllo sui centri: se vi è un istruttore che non è all'altezza del compito, lo si deve mandare via; se un centro si dimostra essere sfruttatore dei contributi, ben venga eliminato. In questi ultimi tempi, credo che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale sia arrivato a eliminare oltre cento centri di addestramento considerati « rami secchi » nel settore. Adesso si tratta di evitare, però, che il personale dei centri validi vada via.

Non voglio entrare nel merito della situazione del personale dei tre grandi enti pubblici operanti nel settore, situazione la quale, per altro, può essere paragonata a quella del personale dei centri di addestramento. Comunque, vi è una grande differenza fra questi tre enti di diritto pubblico e gli altri centri di addestramento.

In occasione di una recente riunione tenuta, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in ordine alla divisione dei fondi, le organizzazioni sindacali hanno tenuto a precisare il loro punto di vista, e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si è impegnato a seguire i vari aspetti del problema e a fare di tutto per risolverli. La proposta di legge in esame è auspicata da tutte le organizzazioni sindacali e deve ritenersi un positivo risultato per la soluzione del problema in esame.

Lo scopo dei centri di formazione professionale è quello di orientare professionalmente il giovane che esce dalla scuola e va a lavorare. Il Ministero della pubblica istruzione invece orienta professionalmente il giovane che continua ad andare a scuola: svolge quindi un altro compito. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale deve collegare il tutto con la domanda di lavoro esistente nel paese e deve tener conto anche della situazione comunitaria, in base ai legami che abbiamo stretto con il Fondo sociale europeo e ai regolamenti comunitari che vengono modificati con la conferenza tripartita per la piena occupazione.

Rivolgo alla Commissione l'invito a non avvilire questo corpo insegnante, che domanda una definitiva sistemazione. Si sta provvedendo a istituire le regioni a statuto ordinario, e le più importanti organizzazioni sindacali chiedono che circa il problema della istruzione professionale i sindacati assumano una nuova posizione; esiste l'impegno di attuare una riforma generale dell'addestramento professionale in relazione con la riforma regionale. Dunque, ci troveremo presto di fronte a questo problema, lo affronteremo globalmente, valendoci delle esperienze acquisite dal corpo insegnante e anche dal personale dirigente e amministrativo di questi centri di addestramento.

Però, se si insisterà per emendare il provvedimento in esame, sarò obbligato a domandare un rinvio, dato che vi sarebbe un ulteriore studio da fare. Non mi preoccupo tanto della richiesta dell'onorevole Gitti circa una precisazione sui centri residenziali, cioè di questa esperienza tipica delle famiglie rurali francesi e di certe zone dell'Italia, in particolare del Veronese. Si tratta di un problema che può essere visto in senso senz'altro favorevole. Non così per gli emendamenti che comportino aumento di spesa. In questo momento non sono nella possibilità di dirvi di quanto la spesa aumenterebbe a seguito dell'approvazione degli emendamenti intesi a estendere i beneficî del provvedimento a tutto il personale dei centri, ma vi è un altro problema: avendo la Commissione bilancio dato parere favorevole a un certo testo della proposta di legge, se adesso lo modifichiamo, dobbiamo necessariamente ritornare alla Commissione bilancio. Di qui un rinvio per un riesame della materia.

Quanto all'emendamento Pazzaglia relativo alla fissazione con decreto ministeriale del trattamento di questo personale, non lo posso accettare, perché così si centralizzerebbe tutto e non si riconoscerebbe autonomia ai centri. Va bene che li dobbiamo controllare e dobbiamo fissare dei limiti minimi e massimi affinché non vi sia sfruttamento, ma se si dà mandato al Ministero di risolvere i problemi con decreto, praticamente blocchiamo l'attività dei centri stessi. Mi pare che così andremmo verso una strada di difficoltà e di contraddizioni che renderebbero difficile la vita e metterebbero in discussione tutta l'impostazione che noi abbiamo già dato.

Chiarisco che, in linea di principio, il Governo non si oppone a emendamenti che mirino ad allargamento di beneficî del provvedimento al personale dirigente e amministrativo. Tutto questo, però, mi obbliga a domandare un rinvio per studiare la spesa che comporta questo allargamento e, naturalmente, a preparare il necessario affinché il parere favorevole dato l'altro giorno dalla Commissione bilancio sia confermato. Mi preoccupa, però, in particolare, lo stato d'animo degli insegnanti che se ne stanno andando, compromettendo così la stessa sopravvivenza dei centri.

Concludendo, vorrei dire all'onorevole Polotti, in ordine alla questione, da lui sollevata, del cumulo degli stipendi, che questi insegnanti non sono loro ad andare in cerca di lavoro, ma, viceversa, sono ricercati dai centri, che hanno difficoltà a trovarli.

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Dopo le dichiarazioni del sottosegretario Toros, condividendo l'impostazione che egli ha dato, dirò che il parere relativo agli emendamenti è subordinato al tipo di strada che si intende, a questo momento, scegliere. Se vogliamo concludere oggi l'esame della proposta di legge con la sua approvazione, bisognerebbe pregare gli onorevoli colleghi presentatori degli emendamenti che comportano aggravio di spesa di volerli ritirare: il provvedimento, allora, sarà approvato nel testo originario. Si può aderire soltanto agli emendamenti che rappresentano modifica di errori (all'articolo 1, la citazione esatta è quella dell'articolo 50 e non già dell'articolo 5), nonché quello che modifica il termine di 90 giorni, di cui all'articolo 1, in 120 giorni. Anche per il titolo, il discorso può essere accettato tanto per non compromettere la possibilità di eventuali astensioni future dei beneficî del provvedimento. Tuttavia, se non modifichiamo gli articoli, questo emendamento resta tra le espressioni di mero desiderio. Voglio dire che una modifica del titolo che tolga le parole « personale insegnante » per sostituirle con la parola « personale », se non segue ad essa una modificazione conseguente, è una dichiarazione di buona volontà che va un poco oltre l'ordine del giorno ma non tocca il risultato che il proponente mira a conseguire.

Debbo, altresì, per correttezza, vedendo che il collega Pazzaglia è assente, fare una precisazione. Prima ancora che l'onorevole rappresentante del Governo esprimesse il parere del Governo stesso intorno ai vari emendamenti, e specificamente intorno a quello del collega Pazzaglia, avevo, a prima vista, in un discorso privato e personale con l'onorevole Pazzaglia stesso, manifestato un orientamento che poteva significare accettazione del suo emendamento, anche se facevo notare che non poteva essere introdotta una modifica che non comportasse una sostituzione di tutto l'articolo 5 della legge del 1968.

Riflettendo, però, su quell'emendamento, mi venne fatto di osservare quello che già l'onorevole sottosegretario ha evidenziato: e cioè che, con la legge del 1968, per il trattamento al personale insegnante, abbiamo fatto riferimento alla contrattazione collettiva. È già una conquista, anche se ho detto che l'articolo 5 della legge n. 424 è una previsione anticipata dell'articolo 16 della proposta di legge n. 327. Tuttavia, rinviando ai decreti del ministro del lavoro per quanto attiene alla entità della retribuzione, mi sembra si faccia un passo indietro rispetto ad

una acquisizione della legge del 1968, sottraendo alla autonomia delle parti il punto particolare riguardante il trattamento economico degli istruttori, che non può essere demandato a decreti ministeriali ma deve essere lasciato alla autonoma negoziazione dei sindacati. Ora, l'emendamento Pazzaglia è in stridente contrasto con l'articolo 5 della legge del 1968 che rinvia alla contrattazione collettiva; punto, questo che non deve essere abbandonato.

Gradirei che il collega Pazzaglia fosse presente, perché non vorrei che egli ritenesse che il cambiamento di orientamento nei riguardi del suo emendamento è stato reso più facile dalla sua assenza e, dunque, sia il frutto di qualcosa che il relatore si è permesso di fare alla sue spalle.

Detto questo, che mi riguarda per doverosa correttezza e per i rapporti che ci hanno visto, senza distinzioni, insieme impegnati in un comune e proficuo lavoro, trovando anche punti di intesa, concludo dicendo che la strada che ci si presenta, proprio in considerazione delle modeste cose da me esposte nella relazione e di quanto detto dall'onorevole rappresentante del Governo (che le ha sottolineate con maggiore autorità), credo debba essere quella di pregare gli onorevoli colleghi di ritirare gli emendamenti da essi presentati: e ciò anche allo scopo di evitare la necessità di rinviare il provvedimento alla Commissione bilancio per un nuovo parere. Infatti, tale Commissione ha già espresso parere favorevole in relazione al costo della spesa che il provvedimento, così come è stato predisposto, comporta, ed il suo giudizio non comprende gli eventuali ampliamenti che gli emendamenti apporterebbero.

Rinnovo quindi la preghiera di approvare il testo così come è stato predisposto e con le sole modifiche che si rendono necessarie, di cui ho detto prima, fermo restando, per quanto riguarda il cambiamento del titolo, che non ho motivo di oppormi, anche se mi preme ribadire che l'emendamento non comporta alcuna modifica essenziale al provvedimento stesso.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1.

ART. 1.

L'articolo 5 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è sostituito dal seguente:

« I promotori dei corsi devono richiedere un delegato ministeriale che presenzi agli esami finali e devono rimettere entro 90 giorni dalla chiusura dei corsi stessi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a mezzo dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente, il resoconto didattico, tecnico ed economico dei singoli corsi ».

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole « L'articolo 5 » *con le parole* « L'articolo 50 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole « entro 90 giorni » *con le parole* « entro 120 giorni ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo modificato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2.

ART. 2.

All'articolo 5 della legge 2 aprile 1968, n. 424, è aggiunto il seguente comma:

« La spesa per il trattamento economico del personale di cui al precedente comma è a carico del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, nella misura che sarà stabilita anno per anno, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e limitatamente agli istruttori impegnati presso attività formative finanziate dal Ministero del lavoro nel corso dell'anno formativo per un minimo di sette mesi e con un orario di insegnamento non inferiore a 12 ore settimanali, ove si tratti di istruttori tecnici, e a 24 ore settimanali ove si tratti di istruttori pratici o aiuto istruttori pratici ».

L'onorevole Pazzaglia ha presentato il seguente emendamento.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

« All'articolo 5 della legge 2 aprile 1968, n. 424, aggiungere il seguente comma:

" La spesa per il trattamento economico del personale di cui al comma precedente è

a carico del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, nella misura che sarà stabilita, anno per anno, con proprio decreto dal ministro del lavoro e della previdenza sociale, nel quale dovranno anche essere fissate le retribuzioni spettanti ad ogni categoria di addetti. "».

Poiché l'onorevole Pazzaglia non è presente, l'emendamento s'intende ritirato.

L'onorevole Pisicchio ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, dopo la parola « istruttori », *le altre* « e al personale direttivo e amministrativo ».

PISICCHIO. Non insisto su questo emendamento.

GITTI. Ritiro, allora, anch'io il mio emendamento al titolo della proposta di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Camba ha presentato il seguente emendamento:

« *Aggiungere, dopo la parola* " impegnati ", *le altre* " a tempo pieno " ».

TOROS, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Ho già detto la ragione per cui invitavo a ritirare alcuni emendamenti, tra i quali deve includersi anche questo emendamento Camba. Non vorrei che si dessero interpretazioni sbagliate, perché ho precisato che il Ministero del lavoro ha già eliminato oltre cento centri di addestramento, a seguito del rafforzato controllo volto a colpire le situazioni irregolari. Ma adesso siamo in attesa di una riforma generale, e speriamo di avere anche l'impegno dei sindacati, nella prospettiva di affidare il settore alle regioni. La questione, però, deve essere vista nella sua globalità e con serenità. Approvando questo emendamento, si danneggerebbero i centri di addestramento più seri. Qui, non si pone un problema di doppio impiego.

CAMBA. Non si può negare che si sono avvertite diverse lamentele circa questi centri di addestramento.

TOROS, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Non vorrei che fosse interpretato male il mio pensiero. Non intendo assolutamente giustificare il doppio impiego: anzi occorre combatterlo, e l'impegno del Ministro del lavoro è in tale direzione. Ma spesso certi centri, per certi insegnamenti - conosco ad esempio diversi centri nel campo dell'elettronica che versano in tali condizioni - non riescono a trovare tecnici disposti a prestare la loro attività come insegnanti a tempo pieno, e allora assumono, come collaboratori, tecnici impiegati altrove. Questi ultimi sono appassionati, non speculatori.

ANSELMI TINA. Vorrei solo dire che bisogna tenere presente le esperienze che si hanno su questi centri. Vi è difficoltà a reperire tecnici qualificati, mentre la proposta di legge in esame consente ai centri di avere personale qualificato. Ma ciò vuol dire ricorrere necessariamente a persone inserite in attività private. Questi tecnici, mettendosi a disposizione dei centri, danno il loro contributo. La materia va rivista tutta in sede di attuazione dell'ordinamento regionale; oggi però, con questo emendamento, corriamo il rischio che i centri di addestramento professionale perdano la loro capacità di qualificazione proprio per difficoltà di trovare personale insegnante.

PRESIDENTE. Onorevole Camba, dopo la dichiarazione del Governo, il quale ha assicurato di tenere nella massima considerazione la questione, ma ha invitato a ritirare l'emendamento per non pregiudicare la contingente situazione dei centri, insiste nel suo emendamento ?

CAMBA. Non insisto.

ALINI. Dichiaro che il gruppo del PSIUP si asterrà sul complesso del provvedimento.

GRAMEGNA. A nome del gruppo comunista, dichiaro che ci asterremo.

POLOTTI. Dichiaro che anche il gruppo del PSI si asterrà.

CAMBA. A nome del gruppo liberale dichiaro l'astensione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

(*È approvato*).

I deputati Ines Boffardi, Polotti, Gitti, Lobianco, Tina Anselmi, Vincenzo Mancini,

Monti, Merenda, Allocca, Piccinelli e Pisicchio hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione lavoro,

nell'approvare la proposta di legge n. 1762, prendendo atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo,

impegna lo stesso

a predisporre provvedimenti tendenti ad adeguare le retribuzioni anche per il personale direttivo e amministrativo operante nei centri di addestramento e ad attuare per tutti i lavoratori occupati – amministrativi, insegnanti e istruttori – il pieno tempo ».

TOROS, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo accetta questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole Ines Boffardi, insiste per la votazione del suo ordine del giorno, accettato dal Governo?

BOFFARDI INES. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'onorevole Pisicchio ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione lavoro,

nell'approvare la proposta di legge n. 1762, relativa alle norme per il trattamento degli istruttori dei centri di addestramento professionale,

impegna il Governo

a predisporre i provvedimenti idonei e necessari che consentano la presenza dei rappresentanti dei lavoratori, in misura adeguata, nei consigli di amministrazione degli istituti e degli enti di addestramento professionale ».

GRAMEGNA. Mi associo, a nome del mio gruppo, a questo ordine del giorno.

TOROS, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo accetta questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole Pisicchio, insiste per la votazione del suo ordine del giorno, accettato dal Governo?

PISICCHIO. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione delle proposte di legge Benocci ed altri: Modificazione della legge 3 febbraio 1963, n. 77, avente per oggetto disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini in materia di integrazione guadagni (699); Boiardi ed altri: Modificazione alla legge 3 febbraio 1963, n. 77, relativa a disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini in materia di integrazione guadagni (1499).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Benocci, Bardelli, Tognoni, Rodolfo Guerrini, Bonifazi, Bastianelli, Cianca e Venturoli: « Modificazioni della legge 3 febbraio 1963, n. 77, avente per oggetto disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali e affini in materia di integrazione guadagni »; e Boiardi, Alini, Carrara Sutour, Libertini, Granzotto e Lattanzi: « Modificazione alla legge 3 febbraio 1963, n. 77, relativa a disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini in materia di integrazione guadagni ».

Ricordo che le due proposte di legge sono già state esaminate in sede referente. Sono state trasferite in sede legislativa su richiesta della Commissione.

L'onorevole Pisicchio ha facoltà di svolgere la relazione.

PISICCHIO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, non aggiungo molto a quanto già detto nella seduta del 17 dicembre, in sede referente. Allora vi era un certo equivoco circa il parere della Commissione bilancio, sull'onere finanziario. Chiarito il problema, penso che possiamo senz'altro passare all'esame del provvedimento. Vorrei però dire qualcosa circa gli emendamenti e l'ordine del giorno presentato dai colleghi Polotti e Borra, il quale impegna il Governo perché, in sede di discussione della riforma della legge n. 860 sull'artigianato, si tengano presenti alcuni punti riguardanti le dimensioni e le caratteristiche della azienda artigiana nel settore dell'edilizia. È un ordine del giorno che, a mio parere, può essere accettato. Quanto agli emendamenti, sarei del parere di non modificare il testo, in maniera che il provvedimento possa essere approvato nella seduta odierna.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GRAMEGNA. Poiché, da parte del mio gruppo, è già stato illustrato il provvedimento, non ritengo di dover fare altre aggiunte.

ALINI. Mi associo a quanto detto dall'onorevole Gramegna.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

TOROS, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Mi rimetto alla Commissione per quanto riguarda l'emendamento all'articolo 2; comunque non vorrei, per altri emendamenti, trovarmi di fronte a problemi nuovi, che comportino la necessità di un esame non immediato. Ciò al di là di ogni intenzione ritardatrice, perché il Governo auspica la pronta approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Propongo che sia scelto come testo unificato delle due proposte di legge quello della proposta di legge n. 699.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Si intende allora che il titolo sia quello della proposta di legge n. 699.

Do lettura dell'articolo 1, che, non essendo stati presentati emendamenti, pongo subito in votazione:

ART. 1.

Agli operai dipendenti da aziende artigiane operanti nel settore dell'edilizia e affini sono concessi i medesimi benefici previsti dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

Alle aziende artigiane operanti nel campo dell'edilizia e affini si applicano le medesime norme di cui all'articolo 8 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, in materia di contribuzioni in favore della Cassa integrazione guadagni.

Gli onorevoli Polotti e Borra hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

« Il primo comma dell'articolo 8 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, è sostituito dal seguente:

" Il pagamento dell'integrazione di cui all'articolo 1 della presente legge si provvede con un contributo a carico delle imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini nella misura dell'1 per cento della retribuzione lorda sottoposta al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria " ».

POLOTTI. L'emendamento di cui è stata data testé lettura è stato da me preparato tenendo conto della risposta che il Governo aveva dato, nella precedente seduta, e soprattutto del fatto che con l'approvazione del disegno di legge n. 2000 avevamo introdotto, agli effetti dell'applicazione del contributo, una formula molto chiara.

Avendo attualmente, per le imprese edili, una misura dell'1 per cento; e avendo introdotto per gli artigiani una misura, con la legge n. 2000, dell'1 per cento, per evitare complicazioni, che a volte costano più del contributo, mi sono preoccupato di proporre una formulazione eguale a quella del disegno di legge n. 2000. Per far questo, si deve modificare il primo paragrafo dell'articolo 8 della legge 3 febbraio 1963, n. 77. Tenuto conto che la Cassa integrazione guadagni ha raggiunto, al 30 dicembre, un *deficit* di circa 30 miliardi, è chiaro che l'obiettivo è anche quello di ripianare il *deficit*. Con questa nuova forma di contributo, diamo così un aiuto al ripiano del *deficit* stesso.

PISICCHIO, *Relatore.* Poiché l'emendamento tende a tutelare gli interessi della cassa, sono d'accordo.

TOROS, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Polotti e Borra, che sostituisce integralmente l'articolo 2.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

Della Commissione provinciale di cui all'articolo 4 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, fanno parte anche 3 rappresentanti del-

le aziende artigiane operanti nel settore dell'edilizia e affini e 3 rappresentanti degli operai dipendenti dalle aziende suddette, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria.

Gli onorevoli Polotti e Borra hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

« Nella Commissione provinciale di cui all'articolo 4 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, fra i tre rappresentanti degli imprenditori deve essere incluso un rappresentante degli artigiani scelto fra le organizzazioni più rappresentative in campo provinciale ».

PISICCHIO, *Relatore*. Accetto questo emendamento.

TOROS, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo accetta questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4:

ART. 4.

Della Commissione centrale di cui all'articolo 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, fanno parte anche 3 rappresentanti delle aziende artigiane operanti nel settore della edilizia ed affini e 3 rappresentanti degli operai dipendenti dalle aziende suddette, designati dalle rispettive organizzazioni di categoria.

Gli onorevoli Polotti e Borra hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

« Nella Commissione centrale di cui all'articolo 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, fra i rappresentanti dei datori di lavoro deve essere incluso un rappresentante degli artigiani scelto fra le organizzazioni nazionali più rappresentative ».

PISICCHIO, *Relatore*. Accetto questo emendamento.

TOROS, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo accetta questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento.

(*È approvato*).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo, che, provvisoriamente, assume la numerazione di articolo *4-bis*:

ART. *4-bis*

La misura del contributo previsto dall'articolo 8 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, può essere modificata, in relazione all'andamento della gestione, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro.

POLOTTI. Sono d'accordo, anche perché con l'articolo 2 che abbiamo approvato, abbiamo portato il contributo all'1 per cento. Propongo, però, che si aggiungano, a questo articolo aggiuntivo, le parole « sentite le organizzazioni sindacali ».

TOROS, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non posso accettare il sub-emendamento Polotti, in quanto sul testo dell'articolo agiuntivo è già stato raggiunto un accordo con il Tesoro.

PRESIDENTE. L'onorevole Polotti non insiste sul suo sub-emendamento. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo *4-bis*:

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5, che, non essendo stati presentati emendamenti, pongo subito in votazione:

ART. 5.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Polotti e Borra, hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione Lavoro,

nell'approvare la legge sulla estensione della Cassa integrazione guadagni - gestione speciale edilizia - alle imprese artigiane

impegna il Governo

nella riforma della legge n. 860 del 25 luglio 1956, sulle imprese artigiane, a configurare, per il settore dell'edilizia e affini, le imprese artigiane sulla base dei seguenti criteri:

a) le lavorazioni artigiane sono quelle dei verniciatori; decoratori; imbiancatori e coloristi; stuccatori; piastrellisti; pavimentisti;

ferraioli; carpentieri e muratori che eseguono lavori di tamponatura, manutenzione e riparazione;

b) esclusione, per l'impresa artigiana, del ricorso all'opera di appaltatori o subappaltatori o comunque alla prestazione di lavoratori che non siano alle dipendenze dell'impresa artigiana;

c) fissazione nel numero di cinque i dipendenti dell'impresa artigiana.

MANCINI VINCENZO. Comprendo il proposito dei presentatori dell'ordine del giorno. A breve scadenza, però, probabilmente, per un parere, perché la competenza primaria in materia è della Commissione industria, la nostra Commissione si occuperà del problema, se sono vere le notizie, apparse sulla stampa, circa l'approntamento, da parte del Consiglio dei ministri, di uno schema di disegno di legge di riforma della legge n. 860. In quella sede potremo articolare le nostre posizioni sull'argomento. Ritengo sia il caso, quindi, di evitare di fissare dei concetti sui quali potremo successivamente soffermarci.

POLOTTI. Con l'ordine del giorno, ho voluto far presente che, per gli artigiani dell'edilizia, necessita una norma particolare per evitare irregolarità. Comunque, ritiro l'ordine del giorno stesso.

PRESIDENTE. La proposta di legge verrà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Aumento dell'addizionale al contributo per l'assicurazione contro le malattie gestita dall'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico per il finanziamento dell'assistenza di malattia ai pensionati *(Approvato dalla X Commissione permanente del Senato)* (2154).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Aumento dell'addizionale al contributo per l'assicurazione contro le malattie, gestita dall'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, per il finanziamento dell'assistenza di malattia ai pensionati.

Il provvedimento è già stato approvato dal Senato.

Sul provvedimento svolgerò io stesso una breve relazione.

Il provvedimento in esame eleva all'1,20 per cento delle retribuzioni la misura della addizionale al contributo per l'assicurazione contro le malattie gestita dall'ENPDEDP, stabilita, dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1967, n. 2194, nello 0,70 per cento della retribuzione. Ciò significa che mentre oggi, su una base di lire 100.000 di retribuzione si debbono pagare lire 700, con il provvedimento in esame, la aliquota viene ad essere di lire 1200, ma questo permetterà ai pensionati che sono assistiti dal l'ENPDEDP di fruire della assistenza anche per l'anno in corso.

Chiedo alla Commissione che, così come il Senato ha già approvato a maggioranza il provvedimento, voglia anch'essa approvarlo. E ciò pur tenendo conto del fatto che molte eccezioni possono essere sollevate, soprattutto perché si tratta di un provvedimento parziale. Tuttavia esso si rende necessario per non pregiudicare le possibilità di assistenza dei pensionati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CAPONI. Il gruppo comunista è contrario al provvedimento, proprio perché si tratta di un provvedimento parziale. Annuncio, quindi il nostro voto contrario.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

TOROS, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo raccomanda l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

A decorrere dal primo periodo di paga successivo alla data del 31 dicembre 1968, la misura dell'addizionale al contributo per l'assicurazione contro le malattie gestita dall'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, stabilita dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1967, numero 2194, nello 0,70 per cento delle retribuzioni, è elevata all'1,20 per cento delle retribuzioni.

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti sarà votato subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte e del disegno di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge: STORCHI ed altri: « Norme per il trattamento degli istruttori e per gli attestati di qualifica dei centri di addestramento professionale » (1762).

Presenti 27
Votanti 15
Maggioranza 8
Astenuti 12
Voti favorevoli 15
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Proposte di legge: BENOCCI ed altri: « Modificazione della legge 3 febbraio 1963, n. 77, avente per oggetto disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini in materia di integrazione guadagni » (699); BOIARDI ed altri: « Modificazione della legge 3 febbraio 1963, n. 77, relativa a disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini in materia di integrabione guadagno » (1499), *in un testo unificato e con il titolo*: « Modificazione della legge 3 febbraio 1963, n. 77, avente per oggetto disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini in materia di integrazione guadagni » (699-1499).

Presenti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli 25
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge: « Aumento dell'addizionale al contributo per l'assicurazione contro le malattie, gestite dall'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, per il finanziamento dell'assistenza di malattia ai pensionati. (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*). (2154).

Presenti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli 18
Voti contrari 7

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Aldrovandi, Alini, Allocca, Anselmi Tina, Merenda, Biaggi, Mancini Antonio, Bruni, Boffardi Ines, Borra, Storchi, Camba, Caponi, Gitti, Gramegna, Lobianco, Mancini Vincenzo, Monti, Pajetta Giuliano, Pellizzari, Piccinelli, Pisicchio, Polotti, Cianca, Bardelli, Tripodi e Salomone.

Si sono astenuti (sulla proposta di legge n. 1762):

Aldrovandi, Alini, Bruni, Camba, Caponi, Gramegna, Pajetta Giuliano, Pellizzari, Polotti, Bardelli, Cianca, Tripodi.

La seduta termina alle 12.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO